



(s e n t e n z a b r e v e 1 7 8 6 / 2 0 0 9)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2009, proposto da Carmelina Butticè, in proprio e nella qualità di genitore esercenti la potestà sul figlio minore xxxxxxxxxxxx, nonché da xxxxxxxxxxxx, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minorexxxxxxxxx, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Oberdan N.5;

contro

Ministero Pubblica Istruzione in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia in persona del legale rappresentante p.t., Direzione Didattica Statale 2 Circolo Manzoni di Raffadali;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- Della nota prot. n. 3322/B13 del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 2° Circolo "Manzoni" di Raffadali, datata 11.09.09: A) nella parte in cui prevede: A) l'assegnazione al piccolo xxxxxxxxxxx di un insegnante di sostegno per sole 16 ore settimanali,

anziché per l'intero orario di frequenza scolastica o quanto meno per 25 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

B) l'assegnazione al piccolo xxxxxxxxxxx di un insegnante di sostegno per sole 16 ore settimanali, anziché per l'intero orario di frequenza scolastica o quanto meno per 25 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

- Di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

nonché per il riconoscimento

del diritto dei piccoli xxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxx ad essere assistiti da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o quanto meno per 25 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità dei minori;

ed altresì per la condanna

delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione in favore dei piccoli e xxxxxxxxxxx di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o quanto meno per 25 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità dei minori;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione in persona del Ministro p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 24.09.2009 le ricorrenti, premesso di essere rispettivamente madri dei minori xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx, entrambi bambini disabili frequentanti la scuola dell'Infanzia presso il 2° Circolo Didattico "Manzoni" di Raffadali; che in ragione della rispettive patologie (il primo affetto da disturbi dell'apprendimento in soggetto con grave ritardo mentale, tetraparesi spastica e deficit visivo, il secondo da disturbo d'ansia pervasivo dello sviluppo, ritardo mentale n.a.s., disturbo del comportamento) essi avevano bisogno di essere seguiti anche dall'insegnante di sostegno per 25 ore settimanali con rapporto di 1:1, per come risulta dai "profilo dinamico funzionale" redatti dal personale docente e sanitario; che l'Amministrazione aveva assegnato ai minori 16 ore di sostegno, pur dando atto dell'insufficienza di tale assegnazione alla luce delle necessità degli alunni; tutto quanto sopra premesso hanno impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, deducendone l'illegittimità per :1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 34, 38 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 12 e 13 della L. 104/92, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 commi 413 e 414 della L. 244/07 e dell'art. 1, comma 605 della L. 296/06, violazione dell'art. 3 L 241/90, eccesso di potere per sviamento della causa tipica, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà., illogicità, ingiustizia

manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti, violazione dei principi nazionali e comunitari in materia di tutela del diritto allo studio dei minori disabili.

Si è costituito il Ministero della Pubblica Istruzione senza depositare memoria scritta.

All'udienza camerale del 13.10.2009, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso, verificata la regolarità del contraddittorio e previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, è stato trattenuto in decisione attesa la sussistenza di precedenti conformi sulla questione controversa.

Esso è fondato sotto gli assorbenti profili della violazione degli artt. 12 e 13 legge 104/92, degli art. 2, commi 413 e 414 della L. 244/97.

In punto di fatto risulta che nel “piano dinamico funzionale” redatto in concorso dal personale scolastico e da quello sanitario sono stati previsti per i minori D'Angelo Ignazio Flavio e Isidoro Cristian Russo un'attività di sostegno per 25 ore settimanali, ovverosia in “rapporto uno ad uno”, mentre il dirigente scolastico ha provveduto ad un'assegnazione per sole 16 ore settimanali, pur dando atto dell'insufficienza di tale assegnazione a coprire il bisogno educativo dei minori.

In punto di diritto, osserva il Collegio che siffatto provvedimento si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 12 legge 104/92, commi 2, 3 e 4 che garantiscono il diritto all'educazione ed all'istruzione delle persone portatrici di handicap e con l'art. 13, comma 3 della medesima legge (cfr. Tar Liguria, Sez. II, 742/2009; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 gennaio 2009 , n. 71), ai sensi del quale comma l'assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile costituisce un diritto, la cui inviolabilità

discende dall'essere esso strumento necessario per la tutela del diritto all'educazione ed istruzione, alla salute e per la tutela dello sviluppo della personalità all'interno delle formazioni sociali, atteso anche lo specifico compito per lo Stato di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 32, 34 e 38 Costituzione).

Esso, peraltro, si pone in contrasto anche con le sopravvenute disposizioni di cui all'art. 2 commi 413 e 414 della L. n. 244/07 (cfr. Tar Palermo, Sez. III, 925/2009; Cds., Sez. VI, Ordinanza n. 1152/2009; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 gennaio 2009 , n. 71; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 28 maggio 2009 , n. 2994), posto che tali norme, pur dettate dall'esigenza di limitare le dotazioni organiche degli insegnanti, hanno fatto comunque salva la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla "effettiva presenza di alunni disabili", secondo un principio di compensazione territoriale atto a garantire "l'attività di sostegno mediante assegnazione di docenti specializzati" (art. 13 comma 3 L. n. 104/92, art. 315 comma 2 D. Lgs. n. 297/94).

Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in complessive € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009
con l'intervento dei Magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Primo Referendario

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO